

Sulmona, 21 febbraio 2023. Si riunisce in data odierna alle ore 19:00 presso la sede legale in via Alessandro Volta n. 7 a Sulmona l'assemblea straordinaria dei soci dell'associazione culturale Sulmonacinema, con il seguente ordine del giorno:

I. modifica art. 8 statuto associativo.

II. Varie ed eventuali.

Verbale n. 90.

Sono presenti i soci Marco Maiorano, Matteo Puglielli, Carlo Liberatore, Patrizio Maria D'Artista, Jacopo Santostefano, Pierlorenzo Puglielli, Irene D'Orazio.

Il presidente verifica la regolare costituzione dell'assemblea e dichiara aperta la discussione sui punti all'o.d.g.

I punto o.d.g.

Con comunicazione via pec pervenuta il 20 febbraio 2023 l'Ufficio Abruzzo del RUNTS rilevava, all'atto dell'istruzione della pratica di iscrizione nel registro, un motivo ostativo consistente nella *"l'illegittima inibizione al voto ai minori nell'assemblea dei soci perché viene meno il principio fondamentale di democraticità"*.

Per tale motivo si rende necessario effettuare una modifica statutaria dell'art. 8, nella parte in cui, in relazione all'elettorato attivo, non prevede la possibilità di voto per eventuali soci minorenni che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sono invece legittimati a esprimerlo, per il tramite degli esercenti la potestà genitoriale.

Si procede dunque alla modifica del citato articolo 8 dello Statuto e alla votazione. I soci deliberano all'unanimità approvando la nuova formulazione dell'articolo statutario.

L'assemblea dà mandato al presidente di provvedere alle incombenze relative alla nuova registrazione dell'atto e ai successivi adempimenti e comunicazioni ai fini del perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

II punto o.d.g.

Non risultano ulteriori punti all'ordine del giorno, pertanto il Presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 20.15.

Il presidente

Marco Maiorano

I soci

Matteo Puglielli

Pierlorenzo Puglielli

Carlo Liberatore
Irene D'Orazio



UFFICIO TERRITORIALE DI SULMONA

Registrazione in data 01/03/2023

totale € ESENTI N. 92 3

Esatti € ESENTI

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "SULMONACINEMA APS"

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

È costituito l'Ente di Terzo Settore denominato "SULMONACINEMA APS" ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e, per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Tale soggetto, originariamente denominato Associazione culturale Sulmonacinema, costituita in data 5/06/1992 con atto Rep. N. 13629 Racc. n. 3261 a firma Dott. Ferdinando Papa Notaio, con studio in Sulmona, Via Galileo Galilei n. 2, con il presente statuto muta denominazione e ragione sociale.

L'Associazione, ove previsto, comprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede in Sulmona (AQ), Via Alessandro Volta n. 7.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune, salvo apposita delibera di Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione può istituire, su delibera dell'Assemblea, sezioni o sedi secondarie così come può trasferire la sua sede sociale, in Italia e all'estero, collaborare con Enti e Altre Associazioni per lo sviluppo delle sue finalità.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa amministra e determina i suoi programmi e le sue iniziative in completa autonomia, potrà partecipare quale socio ad altre associazioni e/o circoli italiani e di altri paesi aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali e umanitari.

Scopo dell'associazione è in particolare la promozione e la divulgazione dell'arte e della tecnica cinematografica in tutti i suoi aspetti.

Essa intende operare, in via esclusiva o principale, nei settori di attività di interesse generale previsti nell'art. 5 D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117: educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d); organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali e di editoria elettronica, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2018 (lett. i); organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k); formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l).

Nello specifico l'Associazione, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, intende svolgere, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, le seguenti attività:

- organizzazione, in autonomia o in collaborazione, di festival cinematografici, manifestazioni, festival culturali in genere, rassegne, concorsi, mostre, cineforum, produzioni audiovisive e cinematografiche.



- Promozione di incontri, dibattiti, seminari, convegni, studi, ricerche, corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale, corsi di formazione, archiviazione e iniziative editoriali, sia su carta stampata che sul web e supporti multimediali esistenti o che verranno utilizzati in futuro.
- Recupero, conservazione, restauro, acquisto, gestione in convenzione o in proprio, di film e prodotti audiovisivi di tutti i generi e tempi, sale cinematografiche, cineclub, laboratori e altre strutture culturali, private e pubbliche a fini cinematografici, artistici e culturali.
- Organizzazione, in autonomia o in collaborazione con istituti di istruzione e di formazione di ogni ordine e grado, di attività, corsi, laboratori, workshop, stage, destinati agli studenti di tutte le età.
- Acquisto, presa in locazione e in affitto di immobili e mobili occorrenti al suo funzionamento.
- Istituzione e formazione giurie, premi, borse di studio, comitati e presidenze onorarie, affiliazioni con altri enti culturali.
- Promozione di attività sociali che favoriscano l'integrazione, la coesione sociale, il contrasto di situazioni di vulnerabilità e fragilità, la partecipazione alla vita pubblica a livello locale, nazionale, internazionale.
- Espletamento, senza fini di lucro, della propria attività in sede locale, provinciale, regionale, nazionale, europea e internazionale.

L'Associazione, inoltre, potrà esercitare, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del DLGS 117/2017, attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'associazione potrà altresì porre in essere raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei volontari associati in modo personale, spontaneo e gratuito. Le attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

L'associazione di promozione sociale opera principalmente ma non esclusivamente nel territorio della Regione Abruzzo.

ART. 3 - I SOCI

Possono essere Soci dell'Associazione le persone fisiche (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idea, religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto.

I Soci onorari sono persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza, che vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione. Essi non partecipano attivamente alla vita associativa e sono esentati dal pagamento di contributi o quote associative.

I sostenitori sono persone che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statuari mediante contributi e sostegno economico. I sostenitori hanno il diritto di essere informati delle iniziative che vengono intraprese dall'associazione. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, su richiesta dell'aspirante Socio. La deliberazione è comunicata all'associato e annotata sul libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 30 giorni all'interessato. L'aspirante associato può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione e decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione. L'espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera o email al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

La perdita per qualsiasi caso della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART. 5 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I Soci hanno diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalle associazioni;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci.

Tutti gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni, di rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative, ove non esentati. Tali quote non sono rimborsabili, trasmissibili né rivalutabili.

ART. 6 – VOLONTARI E ATTIVITÀ DI VOLONTARIATO

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4° d. lgs. 117/2017, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'art. 17 comma 5° d. lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, l'Organo di Controllo (eventuale) e l'Organo di revisione (eventuale).

ART. 8 – ASSEMBLEA

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta dai Soci Ordinari per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria. Hanno diritto di voto i soci ordinari che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente in seduta ordinaria almeno una volta l'anno e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 7 giorni prima della data della riunione mediante affissione, tramite posta elettronica inviata ai soci all'indirizzo che ogni socio avrà comunicato all'atto dell'adesione o messaggio telefonico. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

L'assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente. Se nel corso della riunione il collegamento venisse sospeso, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da chi ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

Possono intervenire all'assemblea (ordinaria e straordinaria) con diritto di voto, tutti i soci ordinari maggiorenni ovvero, qualora minorenni, attraverso coloro che legalmente li rappresentano, purché in regola con il pagamento delle quote associative. A ciascun Socio spetta un solo voto.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio. Ogni Socio può avere solo una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

1. approvare i bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo;
2. approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
3. determinare il numero, nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
4. nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
5. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
6. delibera su eventuali ricorsi da parte dei soci espulsi o non ammessi;
7. approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
8. deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

1. deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'associazione ed eventuale devoluzione del patrimonio residuo;
2. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
3. deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione per la presenza del 50% più uno dei Soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione devono intercorrere almeno 24 ore.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle assemblee dei Soci, sono pubblicizzati con l'esposizione per 7 giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

ART. 9 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. Esso è composto da 5 membri.

I suoi membri sono scelti tra i soci ordinari: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Non può essere eletto consigliere e, se nominato, decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

I consiglieri sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea dei Soci o, in alternativa, si procede a elezione del nuovo componente da parte dell'Assemblea dei Soci per l'integrazione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

In particolare, tra gli altri compiti: - amministra l'associazione; attua le deliberazioni dell'assemblea; - predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge; - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio; - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza; - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS; - disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati; - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Viene convocato dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta scritta almeno 1/3 dei consiglieri. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi, anche via email o messaggio telefonico, almeno 2 (due) giorni prima della data della riunione da parte del rappresentante legale. Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni sono in unica convocazione e sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze a cui partecipano tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'assemblea. È presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, da altro consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto o allegato nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente dell'Associazione e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione e in particolare ha il compito di:

- firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- curare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica da parte del Consiglio direttivo;
- convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO (QUALORA PREVISTO)

L'organo di controllo monocratico deve essere nominato dall'assemblea, non necessariamente tra gli associati, quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del Dlgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nei casi previsti dall'art. 31 co. 1 del Codice del Terzo Settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

ART. 11 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI (QUALORA PREVISTO)

L'organo di Revisione Legale dei conti, monocratico, deve essere nominato dall'assemblea, non necessariamente fra gli associati, quando l'associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del Dlgs. 117/2017.

L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, rimane in carica 4 anni ed è rieleggibile.

ART. 12 – RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI SOCIALI

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto della stessa.

I consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati), rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, dei fondatori, degli associati e dei terzi, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

ART. 13 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. raccolte fondi;
6. rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
7. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (rif. Art 6 del Decreto Legislativo n. 117/2017);
8. ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e delle norme in materia.

Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il bilancio di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del Dlgs. 117/2017 e s.m.i.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, a norma dell'art. 7 del Dlgs. 117/2017 s.m.i., l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.

ART. 14 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati ordinari hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità stabilite dal regolamento interno.

ART. 15 – SCIOGLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 16 – RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 17 – NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del RuntS medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

I Soci

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

